

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 15 DEL 20 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE IL GRUPPO ASSICURATIVO DI CUI AL TITOLO VII (ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO), CAPO IV (GRUPPO ASSICURATIVO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Il Regolamento è predisposto in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 5, comma 2, 85, comma 5, 87, comma 1, 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito "Codice"), riguardante la materia del gruppo assicurativo.

Il Regolamento disciplina la struttura e la composizione del gruppo assicurativo, i poteri e le responsabilità dell'impresa capogruppo, nonché gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi istituito dall'articolo 85 del Codice.

L'istituzione dell'albo dei gruppi assicurativi rappresenta una novità del Codice orientata a dare evidenza specifica nel settore assicurativo alla realtà di gruppo e, per conseguenza, ad accrescere la qualità e la natura dei controlli di vigilanza dell'ISVAP nei confronti dei soggetti già singolarmente vigilati.

L'ampliamento del perimetro di vigilanza dell'Autorità derivante dall'istituzione del gruppo assicurativo, peraltro, lascia impregiudicata l'autonomia della società posta al vertice del gruppo stesso nella scelta dell'assetto organizzativo e patrimoniale che meglio risponda ai suoi obiettivi imprenditoriali, nei limiti in cui tale assetto non contrasti con le esigenze connesse alla vigilanza di gruppo.

La nuova disciplina sul gruppo assicurativo arricchisce ed integra gli strumenti di vigilanza vigenti. Essa si inserisce nell'ambito della più ampia vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti ad un gruppo, senza sostituire gli strumenti ad essa correlati ma integrandone e specificandone, in alcuni casi, i contenuti con riferimento all'area del gruppo assicurativo, area più ristretta di quella della vigilanza supplementare.

In tale ambito assume particolare rilievo l'introduzione delle disposizioni in materia di ristrutturazione del gruppo che, mutuando l'approccio della disciplina vigente nel settore bancario, istituisce una forma di controllo pregnante sulle strutture di gruppo.

Il gruppo assicurativo è edificato, quanto alla dimensione strutturale, sulla nozione di controllo come declinata nel settore assicurativo dall'articolo 72 del Codice; quanto alla dimensione soggettiva, il perimetro del gruppo assicurativo comprende la capogruppo italiana e le imprese esercenti attività assicurativa e riassicurativa, le imprese di partecipazione assicurativa e le imprese strumentali controllate.

* * *

Il Regolamento si compone di venticinque articoli ripartiti in quattro Titoli; il primo reca disposizioni di carattere generale rivolte ad individuare la base normativa e l'ambito di applicazione delle successive disposizioni, nonché a delineare le definizioni; il secondo, suddiviso in tre capi, descrive il gruppo assicurativo e le sue vicende organizzative, dettando regole in materia di struttura, di funzionamento e di modificazione del gruppo; il terzo, suddiviso in due capi, determina le regole concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei gruppi assicurativi e le forme di pubblicità dell'iscrizione; il quarto introduce disposizioni transitorie e finali.

* * *

L'articolo 1 definisce la base normativa su cui poggia l'intervento regolamentare; l'articolo 2 reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche impiegate nel testo. Per quanto concerne l'impresa strumentale si è ritenuto di costruire la relativa definizione facendo leva sul concetto di ausiliarità dell'attività – non finanziaria – esercitata dall'impresa in rapporto all'attività delle altre imprese appartenenti al gruppo.

L'articolo 3 delinea l'ambito di applicazione del Regolamento, individuando quali destinatari delle disposizioni tanto la capogruppo italiana, che assume un ruolo centrale nell'interlocuzione con l'Autorità ed alla quale sono imposti obblighi di comportamento e di comunicazione, quanto ciascuna delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo.

L'articolo 4 descrive la struttura del gruppo assicurativo nel rispetto dell'indicazione normativa recata dall'articolo 82, comma 2, del Codice, la quale viene esplicitata per includere anche le imprese di partecipazione assicurativa controllate.

L'articolo 5, anch'esso recante norma definitoria, in linea con l'articolo 83 del Codice, qualifica l'impresa capogruppo individuata tra le imprese assicurative o riassicurative e le imprese di partecipazione assicurativa alla stregua dei criteri del controllo (la capogruppo è l'impresa che controlla), dell'indipendenza (la capogruppo deve essere collocata al vertice di un'organizzazione societaria e non deve essere controllata da altra impresa della stessa natura) e della nazionalità (la capogruppo deve avere sede in Italia). In linea, con la normativa sui gruppi bancari, l'articolo 5, comma 2 concede all'impresa di partecipazione assicurativa in possesso dei requisiti per l'assunzione della qualifica di capogruppo la facoltà di non qualificarsi come tale qualora ricorrano specifiche condizioni idonee a garantire l'esercizio delle correlate funzioni da parte di altra impresa.

L'articolo 6 contiene la specificazione dei poteri riconosciuti alla capogruppo nella sua qualità di referente dell'ISVAP ai fini della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La norma riconosce alla capogruppo responsabilità direttive nei confronti delle imprese appartenenti al gruppo al fine di attuare gli indirizzi di vigilanza impartiti dall'Autorità (in ciò riproducendo il contenuto dell'articolo 87, comma 3, del Codice), nonché i correlati poteri di acquisizione informativa e di verifica. L'articolo 6 prevede inoltre che la capogruppo segnali tempestivamente all'ISVAP l'esistenza di disposizioni di legge vigenti in Stati esteri che ostacolano l'esecuzione da parte delle imprese controllate estere dei provvedimenti adottati dalla capogruppo in attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza sul gruppo. Da ultimo, l'articolo 6 prevede che la capogruppo invii annualmente all'ISVAP una relazione in allegato al bilancio che illustri l'attività di direzione e coordinamento da essa esercitata, i provvedimenti adottati, le verifiche effettuate nonché gli esiti delle eventuali ispezioni effettuate dalla capogruppo presso le imprese controllate.

L'articolo 7, a completamento della precedente disposizione, esplicita le previsioni dell'articolo 87, comma 4, del Codice definendo i corrispondenti comportamenti dell'organo amministrativo delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo diretti allo scopo della piena ed efficiente realizzazione del ruolo di direzione e coordinamento della capogruppo, stabilendo l'obbligo di dare attuazione ai provvedimenti adottati dalla capogruppo in esecuzione delle disposizioni adottate dall'ISVAP, nonché l'obbligo di generale collaborazione documentale ed informativa.

L'articolo 8 prevede che gli statuti, tanto della capogruppo quanto delle imprese controllate,

contengano esplicite previsioni che definiscano pienamente le rispettive responsabilità e la collocazione nell'ambito del gruppo; in particolare si stabilisce che lo statuto della capogruppo rechi un riferimento alla qualità di capogruppo oltre che le indicazioni organizzative e funzionali necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento; per le sedi secondarie capogruppo, prive di statuto, le medesime indicazioni sono recate dall'atto istitutivo della sede secondaria. Lo statuto delle imprese appartenenti al gruppo assicurativo dovrà egualmente prevedere l'esplicitazione dell'appartenenza al gruppo assicurativo ed il riconoscimento della soggezione alle disposizioni impartite dalla capogruppo.

L'articolo 9 disciplina le ipotesi in cui il gruppo assicurativo, già costituito ed iscritto nell'albo, subisca una modifica rilevante in seguito ad un processo di ristrutturazione, per tale dovendosi intendere il complesso delle operazioni di fusione, acquisizione, trasferimento di portafoglio, conferimento e cessione di pacchetti azionari, modificazioni statutarie ovvero costituzione di imprese di partecipazione assicurativa. Il progetto di ristrutturazione deve essere analiticamente descritto, con precipuo riferimento all'indicazione delle singole operazioni di cui si compone ed alla descrizione degli effetti che lo stesso determinerà sulla morfologia e sulla funzionalità del gruppo e comunicato tempestivamente all'ISVAP.

L'articolo 10 prevede che la valutazione dell'ISVAP sulle singole operazioni tenga conto anche delle logiche di gruppo legate al progetto di ristrutturazione in relazione al quale esse vengono poste in atto.

L'articolo 11 prescrive gli adempimenti successivi all'autorizzazione delle operazioni incluse nel progetto. Si prevede, inoltre, che l'ISVAP, all'esito dell'esecuzione del progetto, proceda alle conseguenti modificazioni degli albi delle imprese e dei gruppi, con ciò conseguendo la finalità di pubblicità *erga omnes* degli intervenuti cambiamenti degli assetti societari.

L'articolo 12 descrive il contenuto informativo dell'albo dei gruppi assicurativi istituito dall'articolo 85 del Codice; in particolare si prevede che l'albo debba indicare gli elementi identificativi del gruppo assicurativo e della capogruppo, ivi compresa la denominazione.

L'articolo 13 disciplina le operazioni tecniche ed amministrative finalizzate al conseguimento dell'iscrizione del gruppo assicurativo nell'albo, ribadendo sul punto la centralità del ruolo della capogruppo; a quest'ultima è riconosciuto il compito di comunicare all'ISVAP la ricorrenza delle condizioni e delle informazioni che consentano l'identificazione e l'iscrizione del gruppo assicurativo.

Gli articoli 14 e 15 descrivono il contenuto della comunicazione finalizzata all'iscrizione del gruppo assicurativo.

Gli articoli 16 e 17 confermano il ruolo di controllo assegnato all'Autorità cui è riservata tanto la potestà di accertare d'ufficio l'esistenza di un gruppo assicurativo non direttamente segnalato, quanto di verificare la ricorrenza di elementi che impediscono l'iscrizione del gruppo, in quanto di ostacolo all'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP ovvero all'efficace esercizio dei poteri di direzione e di coordinamento della capogruppo.

L'articolo 18 disciplina le situazioni idonee a determinare, a diverso titolo, variazioni all'albo in quanto relative all'identità societaria delle imprese del gruppo assicurativo, alla morfologia ovvero alla composizione del gruppo stesso.

L'articolo 19 disciplina la cancellazione dall'albo.

L'articolo 20 riprende le disposizioni dell'articolo 85 comma 4 del Codice, prevedendo che le società appartenenti al gruppo assicurativo debbano indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.

L'articolo 21 disciplina la pubblicazione dell'albo.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di disciplina dei procedimenti, l'articolo 23 reca disposizioni transitorie per la fase di prima applicazione; gli articoli 24 e 25 disciplinano la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento.

* * *

In punto di effetti, va considerato che una disciplina organica del gruppo assicurativo, in quanto preordinata al conseguimento di finalità di vigilanza, consentirà all'ISVAP di rafforzare il controllo di stabilità sulle imprese assicurative italiane già individualmente vigilate, in ragione della possibilità riservata all'Autorità di esprimere indirizzi di vigilanza nei confronti della capogruppo con riguardo sia al gruppo assicurativo che alle sue componenti tutte. Gli strumenti attraverso i quali verrà a determinarsi questo ampliamento dell'area di vigilanza sono rappresentati principalmente dal riconoscimento alla capogruppo del ruolo e della responsabilità di referente dell'Autorità nella trasmissione alle imprese sottostanti delle disposizioni di vigilanza.

La capogruppo, infatti, nell'esercizio delle proprie funzioni di direzione e di coordinamento sarà tenuta ad adottare i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP ed a controllarne la corretta osservanza da parte delle imprese controllate appartenenti al gruppo assicurativo.